



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Protocollo 34217 del 17/12/2020

DECRETO numero 18/2020

Oggetto: attuazione del contratto collettivo integrativo nazionale segretari stipulato il 22 dicembre 2003. Fissazione della maggiorazione dell'indennità di posizione del segretario generale.

IL SINDACO

visti:

- l'art.97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. (Omissis)

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi; c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.

5. (Omissis)

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni."

- l'art. 15, comma 1°, del DPR 4 dicembre 1997, n.465, che stabilisce:

<<Spettano al Sindaco ... le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l'Ente Locale presso il quale il Segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto>>;

RICHIAMATI:

- l'ultimo contratto nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali stipulato il 16 maggio 2001 (Ccnl 1998-2001) nella parte in cui è previsto che la retribuzione di posizione assorbe ogni altro compenso connesso alle prestazioni di lavoro;
- l'art. 41, c. 4, del predetto Ccnl 1998-2001, nella parte in cui consente però di incrementare ulteriormente i compensi definiti, prevedendo che «gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al c. 3», rimandando alla contrattazione integrativa e decentrata la determinazione delle condizioni, criteri e parametri di riferimento per la sua definizione;
- il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali - di cui al citato art. 4, c. 1, lett. c) e d) - del Ccnl 1998-2001, sottoscritto in data 22 dicembre 2003, avente ad oggetto «condizioni, criteri e parametri per la definizione della maggiorazione della retribuzione di posizione», nonché i «criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza».

PRESO ATTO che nel predetto contratto integrativo, per quanto concerne l'indennità di posizione, si prevede, in sintesi, quanto segue:

- in ordine alla «esigibilità» della maggiorazione, che essa è ora applicabile in conseguenza della attuale eseguibilità dell'accordo;
- in ordine al parametro di riferimento della maggiorazione, che è fissato il tetto massimo nella misura del 50%;
- in ordine all'applicazione dell'istituto contrattuale della maggiorazione della retribuzione di posizione, che dovrà essere preceduta dalla verifica delle condizioni, criteri e parametri previsti dall'art. 1 del decentrato; in particolare le condizioni sono suddivise in oggettive (complessità organizzativa- complessità funzionale-disagio ambientale) e soggettive (attività gestionali- incarichi speciali-progetti speciali)

Considerato che il predetto contratto testualmente recita: "L'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario. La stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento."(art. 1 lettera C)

Dato atto che nel Comune di Rocca di Papa a far data dalla data odierna, è in servizio il dr. Mauro Andreone in qualità di Segretario titolare della sede ai sensi dell'art. 97, c. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, in forza del provvedimento di nomina del Sindaco emanato a seguito della deliberazione di assegnazione del Ministero dell'Interno -ex Agenzia per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;

Rilevato che appare opportuno e necessario effettuare una applicazione degli elementi previsti dalle citate previsioni contrattuali di cui al contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali - di cui al citato art. 4, c. 1, lett. c) e d) - del Ccnl 1998-2001, sottoscritto in data 22 dicembre 2003;

Considerato che le funzioni di Segretario Comunale e Provinciale sono prioritariamente indicate nel già citato articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, oltre che nel regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Considerato che per quanto concerne i parametri soggettivi occorre considerare che al Segretario Generale è demandata la responsabilità della predisposizione della programmazione generale dell'ente concretizzantesi con la predisposizione del Documento Unico di Programmazione e dopo l'approvazione del bilancio di Previsione, del Piano Esecutivo di Gestione, la responsabilità del ciclo della Performance con la predisposizione del Piano della Performance e della Relazione annuale della Performance e della relativa proposta alla giunta in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell'ente. Il Segretario è responsabile dei Controlli amministrativi sugli atti dei responsabili di settore, svolge le funzioni di Presidente della delegazione Trattante di Parte Pubblica e di Presidente della commissione di disciplina. Al Segretario Generale è affidata una quota di PEG approvato da ultimo in data 16/12/2020 con le connesse responsabilità gestionali con capacità di impegnare ed accertare somme per conto dell'Ente. Fatte salve le competenze cui lo stesso ordinariamente è chiamato a svolgere.

Rilevato come per quanto concerne i parametri oggettivi si rileva la complessità organizzativa derivante dal numero dei settori dell'ente previsti dalla macrostruttura organizzativa, dalle dimensioni dell'ente come estensione territoriale e come dimensione demografica, fattori che debbono essere considerati unitamente alla gravissima carenza di personale ed alla problematica della assenza di una sede definitiva a seguito dell'incidente con successivo incendio della sede comunale avvenuto nel 2019.

Rilevato che il compenso previsto dal contratto prevede l'attribuzione dello stesso al verificarsi delle situazioni oggettive e soggettive previste ed è in ogni caso onnicomprensivo;

Considerato pertanto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per procedere all'applicazione dell'istituto della maggiorazione nella misura massima prevista dalle citate disposizioni contrattuali

Considerato che il Segretario Generale nominato al momento della nomina era collocato in "Disponibilità".

Visto l'art. 43, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 a norma del quale "in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente".

Considerato che con la circolare del 20 giugno 2017 (prot. n. 7122) il Ministero dell'interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, avente ad oggetto "Modalità procedurali per la formulazione delle richieste di rimborso, articolo 43, comma 2 del CCNL Segretari comunali e provinciali", fornisce agli Enti indicazioni operative in merito alle somme che possono essere chieste a rimborso dai Comuni che hanno nominato un segretario comunale in posizione di disponibilità.

Considerato che il segretario nominato era in disponibilità proveniente dalla fascia A classe I B e che l'ente è inquadrato nella Fascia B classe II e che pertanto lo stesso mantiene il diritto alla retribuzione di posizione prevista per la fascia di provenienza con conseguente diritto del comune di Rocca di Papa ad ottenere il rimborso da parte del Ministero dell'Interno, rimborso da richiedersi nelle modalità e termini di cui alla predetta circolare.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 01 marzo 2011 (= "*Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art.41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo*

quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annuali lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 relativo al biennio economico 2000-2001") per il calcolo della maggiorazione occorre far riferimento alla retribuzione di posizione in godimento come sopra individuata, a carico dell'ente e del ministero dell'interno come sopra precisato, nella misura di cui alla fascia A classe I B contratto dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001;

DISPONE

Le Premesse fanno parte a pieno titolo del presente provvedimento

1. di riconoscere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, c. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali 1998-2001 e dall'art. 1 del Contratto collettivo integrativo nazionale 22 dicembre 2003 la maggiorazione del 50% dell'indennità di posizione in godimento calcolata come in premessa specificato, a far data dal mese di gennaio 2021;
2. di demandare l'esecuzione della presente all'Ufficio Personale e di trasmettere la presente al Segretario Generale disponendo l'inclusione del presente nel fascicolo personale a cura dell'ufficio personale che curerà gli adempimenti conseguenti al presente;

IL SINDACO

Veronica Cimino

